

News - 21/07/2022

## Appalti: chiarimenti sull'anticipazione del prezzo

### ANAC ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sull'istituto dell'anticipazione del prezzo e sulla sua eventuale rateizzazione

Con la delibera n.325 del 13.07.2022 (in allegato), ANAC ha chiarito che l'anticipazione del 20% del prezzo dell'appalto, ossia l'importo riconosciuto all'appaltatore per far fronte alle spese necessarie all'avvio del contratto previsto dall' art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, **è obbligatoria e non può essere rateizzata**, se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza.

Il dubbio interpretativo che ha reso opportuno l'intervento dell'Autorità è nato dall'introduzione nel Decreto Rilancio (L.n.70/2020) di una **maggiorazione del prezzo di anticipazione dal 20 al 30 per cento del valore del contratto di appalto**; l'ANAC ha chiarito che l'incremento dell'anticipazione dal 20 fino al 30 per cento del prezzo del contratto è "**meramente eventuale**", nel caso in cui siano disponibili in bilancio le risorse necessarie. Pertanto, secondo la delibera in oggetto, l'incremento previsto dalla norma può essere graduato secondo modalità differenti, fino ad essere anche escluso nel caso di ragioni contabili oggettive della stazione appaltante. La stazione appaltante dovrà valutare la sussistenza della disponibilità di somme e, in caso positivo, sarà tenuta a disporre l'incremento dell'anticipazione nella misura ritenuta di volta in volta compatibile rispetto alle risorse annuali stanziare per il singolo intervento ed effettivamente disponibili, **fino ad un massimo del trenta per cento**.

L'ANAC ha chiarito inoltre che la stazione appaltante **non può derogare al Codice appalti** prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la richiesta della rateizzazione dell'anticipazione al di fuori dei casi, previsti dallo stesso codice, dei contratti pluriennali (sopra i tre anni di durata minima) nel settore della difesa e sicurezza.

Tuttavia, **le parti potrebbero legittimamente prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale**, in ragione delle specificità del caso concreto, convenendo, ad esempio, la rateizzazione dell'anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto.

---

### Allegati

» [Delibera n.235 del 13.07.2022](#)